

S. 12544/2009



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE III CIVILE

Evan. 4789/2009

Nup. 10305/09

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Ciro MONSURRO'**

Presidente

dott. **Marco VANNUCCI**

Giudice

dott. **Maria Gabriella MARCELLO**

Giudice relatore

ha emesso la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006 e vertente

**IL CASO.it**

TRA

\_\_\_\_\_ elett.te dom.to in Roma, via dei Dardanelli 15 presso lo studio dell'avv.to \_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. **Silvio Scuglia**, del Foro di Pisa, per procura speciale a margine dell'atto di citazione attore

E

\_\_\_\_\_ in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*; elett.te dom.ta in \_\_\_\_\_, presso lo studio degli \_\_\_\_\_ che lo rappresentano e difendono - con poteri anche disgiunti - per procura speciale in calce all'atto di citazione notificato convenuto/attrice in riconvenzionale

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8.3.2006, \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio dinanzi a questo tribunale la Banca \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo Banca o \_\_\_\_\_) in persona del legale rappresentante *pro tempore* chiedendo: *in via principale*, che venga accertata e dichiarata l'inesistenza o la nullità di un contratto di apertura di credito (per evidente mero errore materiale indicato nelle conclusioni dell'atto come contratto di conto corrente, come deve ritenersi alla stregua del contenuto del paragrafo

intitolato "Inesistenza di un contratto di apertura di credito" di cui alle pagg. 8, 9 e 10) e, conseguentemente, che venga accertato e dichiarato che nulla è dovuto da esso attore alla Banca convenuta in virtù di tale contratto radicalmente inesistente o invalido; che venga accertata e dichiarata la nullità e comunque l'inefficacia del Piano Finanziario denominato "Visione Europa" da lui sottoscritto nel mese di novembre 2000 tramite il funzionario della [REDACTED] (non promotore finanziario) [REDACTED] fuori dai locali della Banca e, precisamente, presso il proprio ufficio in Roma - per: violazione dell'art. 30 VI comma TUF; contrarietà alle norme imperative del TUF ex art. 1418 I comma c.c., con particolare riferimento agli artt. 31 e 21 I comma lett. a) e c) così come specificate dal Reg. CONSOB 11522 artt. 26, 27, 28, 29, 32, 36, 47 e 95; illiceità della causa ex artt. 1343 e 1344 c.c. in relazione al combinato disposto dell'art. 36 III co. TUF e Reg. Banca d'Italia 1.7.1998 - e che, per l'effetto, venga dichiarato che nulla è dovuto da [REDACTED] attore in esecuzione del piano di cui trattasi con conseguente condanna della [REDACTED] convenuta alla rimessione in pristino; *in subordine*, che il piano finanziario "Visione Europa" venga annullato ex art. 1439 c.c. per dolo della Banca convenuta, con condanna di quest'ultima alla rimessione in pristino; *in ulteriore subordine*, che venga accertato l'inadempimento della Banca e conseguentemente dichiarata la risoluzione del Piano Finanziario per violazione degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza; *in estremo subordine*, che venga accertata e dichiarata l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nel Piano Finanziario e conseguentemente dichiarata l'inefficacia del Piano Finanziario per cui è causa e, per l'effetto, condannata la Banca convenuta alla rimessione in pristino; *in ogni caso*, che la convenuta venga condannata al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore nella misura ritenuta di giustizia, ivi compreso il risarcimento dei danni da illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi e con il rimborso delle spese di perizia tecnica di parte, pari ad € 1.500,00 oltre IVA, resasi necessaria per valutare i danni subiti; che venga ordinato alla Banca

[REDACTED] di comunicare alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia gli adottandi provvedimenti.

### IL CASO.it

La Banca convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente la fondatezza delle domande attrici chiedendone il rigetto ed, in subordine, la condanna dell'attore, in via riconvenzionale, alla restituzione dei titoli acquistati per suo conto dalla Banca in virtù del contratto in questa sede impugnato.

Ai sensi dell'art. 16 comma 5 del decreto legislativo 17.1.2003 n.5, ci si riporta agli elementi di fatto contenuti nell'atto di citazione, nella memoria di costituzione e risposta, nonché negli atti depositati dalle parti ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 5/03.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Tra le domande proposte in via principale dall'attore, quella di accertamento della nullità del contratto concluso *inter partes* il 10.11.2000 titolato "proposta di adesione al piano finanziario denominato VISIONE EUROPA" (per un capitale complessivo destinato all'investimento di € 494.505.495) - per mancata previsione della clausola di recesso, da esercitarsi nel termine di sette giorni dalla sottoscrizione del contratto, prescritta dall'art. 30 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 (T.U.F.) per le offerte fuori sede - è fondata e va conseguentemente accolta.

#### IL CASO.it

L'art. 30 t.u.f. stabilisce: "Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio". Il VII comma sanziona poi la mancata previsione della facoltà di recesso prevista dal precedente VI comma con la nullità relativa (ovvero c.d. di protezione, in quanto azionabile dal solo cliente) dell'intero contratto.

Nel caso di specie la prova testimoniale espletata ha confermato appieno l'assunto attoreo in ordine alla avvenuta stipulazione del contratto presso l'ufficio dello stesso in viale [REDACTED] e, quindi, in luogo diverso dalla sede legale o da dipendenze della [REDACTED] mentre il contrario assunto della Banca secondo cui il contratto sarebbe stato sottoscritto presso la propria "Filiale di [REDACTED] si fonda su indicazioni contenute nell'intestazione e nella chiusura del documento contrattuale che non appaiono riferibili al luogo di stipula del contratto bensì alla individuazione del destinatario della proposta.

L'assunto di parte convenuta secondo cui all'attore non si applicherebbe, in quanto operatore professionale, la disciplina dell'offerta fuori sede - ivi compreso il cd. *jus poenitendi* di cui all'art. 30 6° co. TUF - è rimasto indimostrato e va dunque ritenuto infondato.

L'art. 31 I comma del Reg. CONSOB 11522/98 prevede che il cliente in possesso di una particolare competenza in strumenti finanziari debba essere considerato come "operatore qualificato" e che, ai contratti da lui conclusi, non si applichino alcune

norme previste dal regolamento stesso a sua tutela e tra esse, in particolare: quelle in materia di conflitto di interessi; quelle riguardanti gli obblighi informativi a carico degli intermediari e l'adeguatezza delle operazioni su strumenti finanziari; la disciplina del contratto con gli investitori, eccezion fatta per il servizio di gestione. L'attenuazione della tutela dell'investitore è eccezionale e si giustifica in considerazione del fatto che l'operatore qualificato deve presumersi essere un esperto in possesso dello stesso bagaglio di conoscenza degli strumenti finanziari di un intermediario autorizzato e, quindi, in grado di valutare compiutamente in modo autonomo i rischi e l'adeguatezza delle proprie scelte di investimento. L'art. 31 co. 2 dello stesso regolamento elenca poi in modo tassativo i soggetti considerati operatori qualificati: *"per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società o gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli art. 106, 107, 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante"*.

#### **IL CASO.it**

Il doc. n. 3 prodotto dalla Banca convenuta è all'evidenza del tutto inidoneo ad assolvere all'onere su di essa incombente di provare che il/ \_\_\_\_\_ anteriormente alla stipula del contratto per cui è causa, abbia esercitato attività di promotore finanziario o svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare.

Parimenti da disattendere è poi l'assunto della Banca convenuta secondo cui la clausola di recesso contenuta nel contratto sarebbe idonea a soddisfare il requisito della forma scritta di cui all'art. 30, 6° e 7° comma, l.u.f., in quanto "presente nell'unica parte del piano che costituisce collocamento di strumenti finanziari" vale a dire il prospetto informativo relativo alle quote del fondo comune di investimento

La previsione contenuta nell'art. 3 del contratto è la seguente: "Con riferimento alla sottoscrizione delle quote del Fondo di cui al suindicato art. 3, io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e ricevuto copia del Prospetto Informativo relativo alla Offerta al Pubblico di quote dei Fondi Comuni di Investimento Mobiliare gestiti da [REDACTED]

[REDACTED] SpA, nonché il regolamento relativo al fondo comune di investimento denominata [REDACTED] e di voler partecipare al predetto"; essa, dunque, non enuncia direttamente il diritto di recesso, limitandosi a rinviare ad un atto esterno allegato al piano finanziario ma, soprattutto, non è idonea a far ritenere osservata la prescrizione di legge in quanto la clausola di recesso è riferita alla sola sottoscrizione delle quote dei fondi comuni di investimento mobiliare mentre essa doveva riguardare l'intero contratto, in virtù del collegamento negoziale in cui questo si sostanzia, e come tale doveva essere proposta all'investitore; ciò in conformità a quanto già ritenuto da questo Tribunale (sentenza 15884/2007, Cabiddu c/ MPS Banca Personale spa; sentenza del 28/2/2007, Minciarelli c/ MPS Banca Personale spa; sentenza Raho Gregorio/MPS Banca Personale spa). Infatti, il collegamento negoziale si configura in presenza di un oggettivo nesso teleologico fra negozi, unito al comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (Cass. 16.3.2006, n. 5851; id. 21.7.2004, n. 13580; id., 23.6.2003, n. 9970), tanto che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio (Cass. 14.1.1998, n. 271). In presenza di tale collegamento, la caducazione di un negozio comporta quella dell'intero regolamento di interessi voluto dalle parti (per la nullità, cfr. Cass. n. 13580/2002, cit.; per l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., Cass. 19.12.2003, n. 19556; per l'invalidità, inefficacia sopravvenuta e risoluzione, Cass. 2.4.2001, n. 4812; id., 28.6.2001, n. 8844, fra le altre). I singoli contratti conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi (Cass. 18.7.2003, n. 11240). Il contratto collegato, quindi, non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, espressione dell'autonomia contrattuale indicata nell'art. 1322 c.c. (Cass. 28.6.2001, n. 8844). In tal caso, dunque, sussiste un assetto economico globale e inscindibile che le parti hanno voluto e che va quindi rispettato proprio in ossequio alloro potere di autonomia (Cass. 27.1.1997, n. 827).

Nel caso di specie, si tratta, come risulta dal modulo, di negozi all'evidenza collegati, sotto la comune denominazione di "piano finanziario" (non pare un caso che manchi una denominazione unitaria negoziale, come sarebbe per il contratto misto) e volti al perseguimento, nel loro insieme, di un fine unitario. Il collegamento emerge sotto il profilo causale, secondo molteplici indici negoziali; a tal fine, si vedano la sezione I (Norme generali), art. 2, secondo cui gli ordini di acquisto/sottoscrizione degli Strumenti Finanziari non saranno eseguiti in ogni ipotesi di mancata erogazione del finanziamento da parte della Banca; la dichiarazione dell'art. 3 della medesima sezione, secondo cui la realizzazione del piano avviene mediante l'acquisto degli strumenti finanziari tramite la provvista ottenuta con il finanziamento (espressione in sé riassuntiva dell'intera operazione); anche l'art. 4 Sez. I - dopo aver affermato che i rapporti contrattuali restano distinti e separati tra loro, al fine di rinviare ai rispettivi regolamenti - all'ultimo capoverso precisa peraltro che i termini e le condizioni relative al Finanziamento ed alla relativa garanzia prevarranno, a beneficio della Banca, in caso di incompatibilità, su quelle relative agli altri prodotti e servizi; la formula finale di cui all'art. 6 Sez. I, secondo cui sussiste la finalità di "complementarietà finanziaria" delle singole operazioni, tanto che la cessazione prima della durata prescelta ed indicata espressamente nel frontespizio del contratto, per qualsiasi causa, del contratto di finanziamento o la liquidazione anticipata degli strumenti finanziari comporta la cessazione dell'intero piano finanziario.

### IL CASO.it

In presenza del collegamento unitario, è indubbio che la facoltà di recesso - ove il contratto sia concluso "fuori sede" - va prevista per iscritto con riguardo all'intero regolamento negoziale.

Invero - stante il collegamento negoziale tra i tre negozi, tutti legati da un medesimo vincolo causale, trattandosi di un prodotto sintetico - non era neppure astrattamente possibile recedere dal solo contratto di sottoscrizione di fondi, con la conseguente necessità di previsione della facoltà di recesso in riferimento all'intero contratto.

Essendo l'indicazione di tale facoltà di recesso prevista a pena di nullità (considerata conseguente al difetto di forma), ne consegue la declaratoria di nullità del contratto in oggetto e di tutte le operazioni compiute in esecuzione del contratto nullo nonché l'accertamento della inesistenza di obblighi, a carico del [REDACTED] nascenti dal medesimo contratto ivi compreso il pagamento della somma di denaro richiestogli ex *adverso* con la racc. del 17.1.2006.



Tale pronuncia assorbe quindi - oltre a quella sulle domande proposte in via di progressivo subordine dall'attore - anche quella di accertamento della inesistenza, per mancanza assoluta del consenso, del contratto di anticipazione di credito in forza del quale la Banca convenuta ha proceduto a richiedere all'attore, con racc. del 17.1.2006, la cifra di € 86.282,39 (v. doc. n. 11 di parte attrice): siffatta richiesta della convenuta si fonda infatti, a ben vedere - non già su un contratto di anticipazione di credito, alla cui stipula l'attore in effetti non vi è prova che abbia mai dato il proprio consenso (benché alla esistenza di un contratto di tal genere la banca abbia fatto riferimento nella propria racc. del 23.6.2005/all. n. 7 fasc. att.) - bensì sul vantato diritto ad ottenere l'adempimento di obblighi pretesamente derivanti a carico dell'investitore dal Piano da questi sottoscritto e divenuti esigibili a seguito della revoca del finanziamento concesso in forza del contratto nullo.

### IL CASO.it

Va accolta la domanda con la quale l'attore ha chiesto ordinarsi alla Banca convenuta di comunicare la presente sentenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla segnalazione a suo tempo ad essa inviata dalla [redacted] in forza del contratto dichiarato nullo.

E' pacifico che il [redacted] nulla ha versato alla Banca in esecuzione del contratto nullo, sicchè nessuna pronuncia restitutoria va emessa in suo favore.

Risulta in atti che i titoli acquistati in forza del contratto di cui è stata accertata la nullità sono stati già liquidati fin dal 24/25.11.2005 (v. doc. 10 fasc. att.), sicchè va respinta la domanda riconvenzionale dell' [redacted] di condanna del [redacted] alla restituzione dei titoli da essa acquistati per suo conto.

Quanto alla domanda risarcitoria, essa va accolta limitatamente alla condanna della Banca a pagare all'attore la somma di € [redacted] (iva compresa) che questi ha provato (v. docs. nn. 15 e 29) di essere tenuto a corrispondere alla TEKNA Consulting srl a titolo di compenso per la perizia di parte resa necessaria dal presente giudizio.

Non vi è invece prova di danni ulteriori e, segnatamente, di danni concretamente subiti dall'attore in conseguenza della illegittima segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei Rischi (v. Cass. 12.10.2007 n. 21428) specificamente allegati solo tardivamente e peraltro senza riscontro probatorio nella memoria conclusiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza principale della Banca e vanno pertanto poste a suo carico, liquidate come in dispositivo in conformità alla nota spese depositata dalla difesa di parte attrice.

P.Q.M.



A: \_\_\_\_\_

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulle domande come in atti proposte da \_\_\_\_\_ nei confronti della BANCA I

spa nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata da quest'ultima, così provvede:

a) dichiara la nullità del contratto avente ad oggetto il Piano Finanziario denominato "VISIONE EUROPA" sottoscritto da \_\_\_\_\_ il 10.11.2000 e, per l'effetto, dichiara la nullità di tutte le operazioni compiute in esecuzione del contratto nullo;

b) dichiara l'inesistenza - a carico del \_\_\_\_\_ - di obblighi nascenti dal contratto dichiarato nullo al capo a) che precede, ivi compreso il pagamento della somma di denaro richiestagli dalla BANCA I \_\_\_\_\_ spa con la lettera raccomandata del 17.1.2006 prodotta in giudizio dall'attore quale doc. n. 11;

c) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore, condanna alla BANCA I \_\_\_\_\_ spa a pagare a \_\_\_\_\_ **IL CASO.it** per il titolo di cui in motivazione - la somma di € 1.800,00;

d) ordina alla BANCA I \_\_\_\_\_ spa di dare comunicazione della presente decisione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per le conseguenti determinazioni di competenza in ordine alla segnalazione del nominativo del \_\_\_\_\_ a suo tempo inviatale dalla detta Banca con riferimento al contratto dichiarato nullo al capo a) che precede;

e) rigetta la domanda riconvenzionale di restituzione di titoli spiegata dalla convenuta;

f) condanna la BANCA I \_\_\_\_\_ spa a rifondere a \_\_\_\_\_ le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € \_\_\_\_\_ - di cui € \_\_\_\_\_ per spese, € \_\_\_\_\_ per onorari ed il resto per diritti - oltre IVA e CPA come per legge nonché rimborso forfettario spese generali come da tariffa forense.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 5.5.2009.

Il Giudice estensore

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
Sezione 3<sup>a</sup> Civile  
*[Handwritten signature]*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
Sezione 3<sup>a</sup> Civile  
Depositato in \_\_\_\_\_  
Roma, \_\_\_\_\_ - 8 GIU. 2009

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
Sezione 3<sup>a</sup> Civile  
*[Handwritten signature]*

